



COMUNE DI FRANCICA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

P.zza Municipio, 1 - Tel. 0963/502025 Fax 0963/502373 e - mail: comune.francica@libero.it

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con delibera C.C. n° 4 del 13/01/2010

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali
- Art. 2 Prima seduta del Consiglio
- Art. 3 Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 4 Attribuzioni del Presidente del Consiglio

TITOLO II – GRUPPI CONSILIARI

- Art. 5 Gruppi consiliari
- Art. 6 Capogruppo consiliare

TITOLO III LAVORI CONSILIARI

- Art. 7 Adunanze del Consiglio
- Art. 8 Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 9 Sedute di seconda convocazione
- Art. 10 Ordine del Giorno
- Art. 11 Informative

TITOLO IV DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 12 Direzione della seduta
- Art. 13 Concessione del diritto di parola
- Art. 14 Tumulto
- Art. 15 Pubblico
- Art. 16 Dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 17 Interventi alla discussione
- Art. 18 Durata degli interventi
- Art. 19 Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 20 Fatto personale
- Art. 21 Udienze conoscitive
- Art. 22 Dichiarazione di voto
- Art. 23 Verifica del numero legale
- Art. 24 Votazione
- Art. 25 Irregolarità nelle operazioni di voto
- Art. 26 Verbalizzazione

TITOLO V DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 27 Diritto di informazione.
- Art. 28 Interrogazioni
- Art. 29 Risposta alle interrogazioni
- Art. 30 Interpellanze
- Art. 31 Mozioni
- Art. 32 Mozione di sfiducia
- Art. 33 Autonomia finanziaria
- Art. 34 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali

Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla legge.

I Consiglieri Comunali entrano in carica nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio Comunale adotta la prescritta deliberazione.

Il Sindaco gode dei diritti e delle facoltà che la legge gli riconosce, di quelle riconosciutegli dal presente regolamento e di quelle previste dal presente regolamento per i Consiglieri Comunali

Articolo 2
Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

E' presieduta dal Sindaco.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all'elezione del Presidente del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio entra nell'esercizio delle proprie funzioni immediatamente dopo la proclamazione delle sua elezione.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione dei Gruppi Consiliari, con la trattazione degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Comunale nella prima seduta elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale Comunale ai sensi dell'art. 12 e seguenti del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223

Articolo 3
Presidente del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale, salvo quanto disposto nei commi seguenti, è presieduto dal Sindaco.

Lo Statuto comunale può prevedere la nomina del Presidente del Consiglio, eletto tra i componenti del Consiglio stesso e secondo le modalità previste dallo Statuto.

Il Presidente, dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha espresso e può essere revocato prima della scadenza del mandato nelle forme previste dallo Statuto.

Il Sindaco sostituisce il Presidente del Consiglio nel caso di sua assenza o impedimento. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Presidente del Consiglio è sostituito nell'ordine dal Vicesindaco, o dall'Assessore Anziano.

E' Assessore Anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale.

Articolo 4
Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio:

- a) Rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) Convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco qualora lo statuto preveda la nomina del Presidente, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) E' tenuto a riunire il Consiglio, nei venti giorni successivi dalla richiesta, quando lo richieda il Sindaco qualora lo statuto preveda la nomina del Presidente, ovvero un quinto dei componenti il consesso, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- d) Decide sull'ammissibilità delle questioni preliminari, pregiudiziali e sulle eccezioni procedurali, salvo quando sulle stesse non rimetta la decisione al Consiglio;
- e) Esercita i poteri di polizia nel corso dello svolgimento della seduta;
- f) Sottoscrive il verbale della seduta assieme al Segretario;
- g) Convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- h) Insedia le eventuali Commissioni Consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- i) Assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed a i singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- j) Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative dei diritti dei singoli consiglieri.

TITOLO II
GRUPPI CONSILIARI

Articolo 5
Gruppi consiliari

Ogni Consigliere Comunale dichiara per iscritto la propria appartenenza ad un Gruppo Consiliare comunicandolo alla Presidenza del Consiglio ed alla Segreteria dell'Ente.

I Consiglieri che omettano di dichiarare quanto al comma precedente confluiscono nel Gruppo Misto.

La dichiarazione di cui al comma primo va formulata dai Consiglieri eletti alla prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla elezione, ovvero nel caso di surrogazione nelle 24 ore successive alla comunicazione della deliberazione consiliare che la dispone.

Articolo 6
Capogruppo consiliare

Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale, ogni gruppo comunica, con atto sottoscritto da tutti i propri membri, alla Presidenza del Consiglio ed alla Segreteria dell'Ente il nominativo del proprio Capogruppo. Nelle more di tale comunicazione i diritti e le prerogative del Capogruppo sono esercitati dal Consigliere candidato a Sindaco, ovvero in mancanza dal Consigliere con la maggiore cifra elettorale individuale.

Ogni gruppo consiliare è tenuto a dare al Presidente del Consiglio ed alla Segreteria dell'Ente tempestiva comunicazione scritta, circa ogni mutamento della propria composizione, o della sostituzione o supplenza del Capogruppo.

Le variazioni della composizione dei Gruppi consiliari sono comunicate dal Presidente al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

TITOLO III LAVORI CONSILIARI

Articolo 7 Adunanze del Consiglio

Le adunanze del Consiglio si tengono nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche ad eccezione dei casi in cui disposizioni normative o presidenziali prescrivano che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse alla tutela dell'ordine pubblico o delle riservatezze di terzi.

Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su qualità morali e professionali di persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

Il Consiglio si riunisce in prima convocazione con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati.

Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità della seduta non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.

Le votazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente.

Le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione se non con l'intervento alla seduta di almeno la metà dei consiglieri assegnati sono quelle previste dalla legge.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di Regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti validi.

Il Consiglio Comunale può essere riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio, pur formalmente diffidato, non ne disponga la convocazione.

Articolo 8 Funzionamento del Consiglio Comunale

L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Ai fini della convocazione, vengono considerate ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale, con telegramma, e/o e-mail con sistema di lettura certificata.

L'avviso scritto prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

Ai fini del presente regolamento, ogni consigliere Comunale deve eleggere domicilio nel territorio del Comune.

Nel caso in cui il consigliere non elegga domicilio nel territorio del Comune, ovvero non sia reperibile presso il domicilio eletto, le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito degli atti presso la segreteria dell'Ente certificato dal messo dal messo comunale.

L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie, ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno può essere indetta l'adunanza aperta del Consiglio Comunale. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati oltre ai Consiglieri Comunali, Parlamentari, Rappresentati della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche e sindacali, nonché professionisti incaricati per la redazione di progetti e studi. In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai membri del Consiglio, consente interventi anche agli invitati. Qualora tali riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che abbia per oggetto una mozione, un ordine del giorno, l'elezione di una commissione eccetera, alle votazioni relative prendono parte solo consiglieri comunali.

Articolo 9

Sedute di seconda convocazione

E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, va recapitato ai consiglieri comunali almeno il giorno prima della seduta.

Quando l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti in tempo comunque utile per intervenire alla seduta.

L'avviso di seconda convocazione contiene l'elenco degli argomenti da trattare per come posti all'ordine del giorno dal Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 10

Ordine del Giorno

Il Consiglio Comunale può discutere e deliberare solamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'iniziativa sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale spetta al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ed ad un quinto dei consiglieri comunali, fatto salvo il caso di convocazione del Consiglio Comunale per disposizione prefettizia.

La inversione degli argomenti posta all'ordine del giorno, richiesta dal Presidente del Consiglio, dal Sindaco, o da un Gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 11
Informative

Dichiarata aperta la seduta, il Presidente del Consiglio ed il Sindaco possono comunicare al consiglio informative circa l'andamento dell'attività del Consiglio Comunale, o dell'amministrazione comunale.

TITOLO IV
DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Articolo 12
Direzione della seduta

Il Presidente del Consiglio dirige i lavori consiliari, avvalendosi, se necessario, della forza pubblica per il mantenimento dell'ordine nel corso della seduta.

Articolo 13
Concessione del diritto di parola

Nessun Consigliere Comunale può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.

Se in Consigliere Comunale turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta, ovvero pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può, terminata la trattazione dell'ordine del giorno, fornire spiegazioni al Consiglio. In conseguenza di ciò il Presidente può discrezionalmente disporre la revoca del richiamo.

Dopo due formali richiami avvenuti nel corso della medesima seduta il Presidente del Consiglio può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa a i voti senza discussione ed approvata a maggioranza dei presenti. Qualora il consigliere escluso si rifiuti di abbandonare l'aula il Presidente del Consiglio ne dispone l'allontanamento ad opera della Forza Pubblica e se lo ritiene opportuno sospende la seduta.

Indipendentemente dal richiamo il Presidente del Consiglio può disporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Nei casi di cui al comma precedente il Presidente del Consiglio può proporre, anche su invito del Sindaco o di altri Consiglieri, l'esclusione del Consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto, dalle successive tre sedute consiliari. Il Consiglio si pronuncia con votazione per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 14
Tumulto

Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente del Consiglio sospende la discussione, o se lo ritiene opportuno scioglie la seduta. In tale caso il Consiglio è aggiornato al giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Articolo 15
Pubblico

Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale esclusivamente dai settori dell'aula a tali fini destinati.

Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri Comunali o le decisioni adottate dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio dispone l'espulsione dall'aula di chi in qualsiasi modo ostacola il proseguimento dei lavori.

Articolo 16
Dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Non è consentito ai Consiglieri Comunali fare dichiarazioni su fatti non iscritti all'ordine del giorno.

In tale caso il Presidente del Consiglio, dopo aver infruttuosamente invitato il Consigliere ad attenersi all'ordine del giorno, gli toglie la parola.

Articolo 17
Interventi alla discussione

Il Presidente del Consiglio concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, oratori appartenenti a gruppi diversi.

I consiglieri non possono intervenire più di una sola volta nella discussione, salvo che per la proposizione delle questioni preliminari, pregiudiziali ed i richiami al regolamento ed all'ordine del giorno.

Le questioni preliminari, pregiudiziali ed i richiami al regolamento ed all'ordine del giorno sono ammissibili se posti all'inizio dell'intervento e comunque prima che l'oratore passi alla trattazione del merito del punto posto all'ordine del giorno.

Articolo 18
Durata degli interventi

La durata degli interventi dei Consiglieri Comunali su ogni punto all'ordine del giorno non può superare i cinque minuti.

Gli interventi dei Consiglieri per porre solamente questioni preliminari, pregiudiziali, richiami all'ordine del giorno ed al regolamento non possono superare i tre minuti.

Quando il Consigliere supera il tempo assegnatogli per l'intervento il Presidente del Consiglio gli toglie la parola, dopo due inviti a concludere.

La lettura di un intervento non può eccedere i cinque minuti. Il testo dell'intervento va consegnato al Segretario di seduta per l'allegazione al verbale di seduta.

Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Nel caso di questioni ritenute dalla Presidenza di particolare importanza il tempo degli interventi dei consiglieri può essere aumentato sino a dieci minuti purché comunicato dal Presidente al Consiglio prima dell'inizio della discussione.

Il Consigliere interveniente ha diritto di esporre liberamente il proprio pensiero e si rivolge all'intero Consiglio Comunale. Non gli è consentito di interloquire con singoli Consiglieri. Nel caso di

interlocuzione con altri membri del consesso, il Presidente del Consiglio richiama all'ordine il Consigliere interveniente e dopo il secondo richiamo gli toglie la parola.

Articolo 19 Questione pregiudiziale e sospensiva

Il Consigliere prima che abbia inizio la discussione su un argomento posto all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quel argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata ad altra data.

La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione. Le questioni pregiudiziali o sospensive sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali presenti e sono poste in votazione prima del passaggio alla trattazione del merito del punto posto all'ordine del giorno.

Sulle questioni pregiudiziali o sospensive, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro per non più **di tre minuti** ciascuno e la votazione avviene per alzata di mano.

Nel caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o sospensive, si procede, previa la loro unificazione, ad unica discussione nel corso della quale può intervenire un Consigliere per Gruppo, compresi i proponenti.

Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio fissa la data per la nuova trattazione.

I richiami al regolamento, all'ordine del giorno e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro per non più **di tre minuti**.

Ove il Consiglio venga chiamato a decidere dal Presidente sui richiami e sulle questioni di cui al punto precedente, la votazione avviene per alzata di mano.

Articolo 20 Fatto personale

Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri, oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale ha diritto di illustrarlo per non più di cinque minuti. In ordine alla ammissibilità del fatto personale decide insindacabilmente il Presidente del Consiglio.

Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire per chiarire il significato delle parole pronunciate o per rettificare quanto dichiarato per non più di cinque minuti.

Articolo 21 Udienze conoscitive

Il Consiglio può disporre udienze conoscitive al fine di acquisire notizie, informazioni, documentazioni utili alla sua attività.

Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare personale dipendente dal Comune, ovvero esperti nel settore di interesse per fornire utili elementi di valutazione.

Articolo 22 Dichiarazione di voto

Il Consigliere Comunale ha facoltà di dichiarare il proprio voto, dandone una succinta motivazione, nel corso dell'intervento sul punto posto all'ordine del giorno
Ha diritto che nel verbale di seduta si dia atto, oltre che del proprio voto, dei motivi del medesimo.

Articolo 23 Verifica del numero legale

In qualsiasi momento nel corso della seduta il Presidente del Consiglio può procedere alla verifica del numero legale, anche su richiesta del Sindaco o di un Consigliere Comunale.
Il Presidente ove accerti la mancanza del numero legale sospende la seduta fino alla sua ricostituzione. Se il numero legale non si ricompone decorsi trenta minuti dalla sospensione, il Presidente del Consiglio toglie la seduta.

Articolo 24 Votazione

La votazione delle questioni sottoposte all'approvazione del Consiglio avviene per alzata di mano.
Avviene per appello nominale quando sia richiesto dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento, o deciso dal Consiglio.
La votazione avviene a scrutinio segreto, per schede da depositarsi nell'urna, per le deliberazioni che comportano apprezzamento di qualità morali o professionali di persone fisiche.
Terminata la votazione, il Presidente del Consiglio, assistito da due Consiglieri scrutatori, ne proclama l'esito.

Articolo 25 Irregolarità nelle operazioni di voto

Il Presidente del Consiglio verifica la regolarità delle operazioni di voto e nel caso riscontri, anche su segnalazioni di Consiglieri, delle irregolarità nello svolgimento dispone il rinnovo della votazione.
Alla votazione in rinnovazione sono ammessi al voto i soli consiglieri che hanno partecipato alla votazione irregolare se conclusasi.

Articolo 26 Verbalizzazione.

La redazione dei verbali delle sedute e delle deliberazioni è curata dal Segretario Comunale, o da chi legalmente lo sostituisce nella seduta. Per la redazione del verbale di seduta il Segretario si avvale del brogliaccio e la redazione del verbale avviene in forma sintetica.
Il verbale della deliberazione indica il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta di deliberazione, e qualora non venga steso il verbale di seduta i principali punti della discussione.
La inserzione nel verbale di deliberazione di dichiarazioni o interventi anche formulati per iscritto o sotto dettatura da parte dei Consiglieri Comunali va autorizzato dal Presidente.
La redazione dei verbali di seduta e di deliberazione può essere delegata dal Segretario Comunale ad altro dipendente comunale.
I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario e sono successivamente comunicati al Consiglio Comunale per l'approvazione della formulazione.
Ogni Consigliere Comunale ha diritto, intervenendo sul verbale per non più di tre minuti, di richiederne la rettificazione del contenuto e di precisare il proprio pensiero.

Nel caso di contestazioni in ordine alla rettifica il Presidente del Consiglio rimette al Consiglio Comunale la decisione.

A tal fine possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro per non più di tre minuti.

Delle avvenute rettifiche è fatta annotazione sul verbale rettificato a cura del Segretario di seduta.

Sono ammesse alle sedute del Consiglio Comunale le televisioni per la ripresa dei lavori consiliari, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 27

Diritto di informazione.

I Consiglieri Comunali per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato hanno accesso agli uffici del Comune nel rispetto dei termini e delle modalità prefissate con provvedimento Sindacale.

Hanno inoltre diritto di ottenere, entro congruo termine fissato in mancanza di provvedimento sindacale dal Responsabile, direttamente dagli uffici, rivolgendosi a tal fine ai Responsabili dei Settori o delle Unità di Progetto, copia degli atti preparatori dei provvedimenti deliberativi pubblicati, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi.

I Consiglieri Comunali sono tenuti, nei casi previsti dalla legge, al segreto su quanto appreso per ragioni del loro ufficio.

Articolo 28

Interrogazioni

Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad una determinata questione.

Le interrogazioni sono presentate al Sindaco per iscritto e sottoscritte da almeno un consigliere comunale. Copia delle stesse è consegnata al Presidente del Consiglio e al Segretario.

Articolo 29

Risposta alle interrogazioni

Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco, o dall'Assessore competente per materia per iscritto e non in aula.

Il Sindaco, o l'Assessore competente, possono fornire risposta orale ed in aula alle interrogazioni presentate in una successiva seduta, dopo aver esaurito la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.

In tal caso l'interrogante ha diritto di esporre l'interrogazione **per non più di tre minuti. Il Sindaco, o l'Assessore competente risponde in non più di tre minuti. L'interrogante ha due minuti per dichiararsi o meno soddisfatto della risposta data.**

Nel caso di interrogazione firmata da più Consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta solo al primo firmatario, o ad altro Consigliere nel caso di accordo degli interroganti.

Articolo 30

Interpellanze